

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PARROTTA DOMENICO

Nella seduta del 20/04/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con precipuo ricorso – preceduto da rituale reclamo – il cliente, rappresentato da avvocato di fiducia, allegata la stipula di un contratto di finanziamento a mezzo di cessione del quinto della propria retribuzione e la anticipata estinzione (su conteggio del giugno 2010) dello stesso, chiedeva di condannare l'intermediario al rimborso delle commissioni anticipatamente versate e della quota dei premi assicurativi per la parte non goduta, oltre alle spese per l'assistenza difensiva.

Con tempestive controdeduzioni, l'intermediario si opponeva alle pretese del cliente, eccependo:

- il difetto di legittimazione passiva, per ciò che concerne il rimborso del premio assicurativo;
- l'osservanza di tutte le disposizioni in materia di trasparenza vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto, per ciò che concerne il rimborso delle commissioni, nonché la congruità della somma già retrocessa in sede di estinzione anticipata a titolo di rimborso della quota delle commissioni di gestione;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva e degli "accessori", atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessitava di rappresentanza

professionale.

Chiedeva, conclusivamente, il rigetto del ricorso, stante la sua *“evidente improcedibilità, inammissibilità e comunque infondatezza”*.

Con successive repliche, il cliente prendeva posizione sulle eccezioni dell'intermediario, specificando gli importi richiesti e insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Deve nuovamente ribadirsi – essendo molteplici le decisioni rese anche nei confronti del medesimo convenuto – l'orientamento condiviso, ormai da tempo, dai tre Collegi ABF ad avviso del quale l'intermediario è tenuto – sin dalla originaria versione dell'art. 125, comma 2, d.lgs. 385/1993 e dell'art. 3 del Decreto del ministero del tesoro 8 luglio 1992 – a rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (c.d. commissioni *recurring*).

Con riferimento al premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte, va disattesa l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario, sia sotto il profilo processuale, che di merito. In ordine al primo è sufficiente ricordare che *“la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso”* e che quando, invece, *“le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla legittimatio ad causam, ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito”* (ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006, n. 20819). Con riferimento al secondo profilo, la stessa eccezione deve essere superata alla luce del collegamento negoziale esistente tra i contratti *de quibus*. Nella ormai consolidata giurisprudenza dell'ABF, è infatti ampia la casistica in cui si è riconosciuta la fondatezza della pretesa del cliente che abbia richiesto all'intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto – anche – per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. Come persuasivamente rilevato *“rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, priva di causa. Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio”* (ex plurimis, da ultimo anche con riferimento al criterio di calcolo, v. Collegio ABF di Napoli, decisioni nn. 2173/14, 873/13, 796/13, 298/13, 140/13, 46/13, 2613/12, 2612/12, 2610/12, 2280/12, 1720/12, 746/12; nello stesso senso Collegio ABF di Roma, decisioni nn. 1138/13, 1979/12, 491/12; Collegio ABF di Milano, decisioni nn. 2106/14, 980/13, 480/13, 432/13,

2730/12, 2055/12, 776/12, 195/12). Deve, altresì, precisarsi che l'entrata in vigore (il 19 dicembre 2012) dell'art. 22 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221) è irrilevante ai fini della controversia *de qua*. Ed infatti, con riferimento alla ricordata norma può ribadirsi che *“gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso”* (testualmente, *ex plurimis*, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1805/2013). In ordine alla quantificazione dell'importo da retrocedere, troverà quindi applicazione il metodo di cui all'orientamento dei Collegi ABF già richiamato *supra* che si è stabilizzato – salvo eccezioni connesse a fattispecie qui non ricorrenti – nel senso di riconoscere un rimborso *“parametrato alla durata residua del finanziamento”*. Pertanto, l'indebito da restituire per oneri assicurativi senza più corrispondenza causale deve determinarsi nei richiesti € 838,04 (pari a 71/120 di complessivi € 1.416,41).

3. – Per quanto attiene alle commissioni finanziarie, richieste in restituzione per la quota non maturata, l'esame diretto del contratto azionato evidenzia una descrizione facente riferimento a previsioni di costo non univocamente riconducibili ad attività propedeutiche alla sua conclusione (in particolare, quelle relative ad *“ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto”*) e, quindi, la opacità della relativa clausola. In applicazione del principio già enunciato dal ricordato orientamento e ribadito dal Collegio ABF di Coordinamento – decisione n. 6167/14, alla cui motivazione si rinvia – con riferimento alla necessaria *“perfetta trasparenza ex ante”* dei costi rimborsabili, l'importo da restituire al cliente, sulla base del metodo del *pro rata temporis*, va determinato nei domandati € 513,93 (pari a 71/120 di € 1.168,62, al netto di € 177,50 già stornati nel conteggio estintivo).

In ordine alle commissioni della mandataria e dell'agente/mediatore intervenuto, l'esame diretto del contratto *de quo* evidenzia una definizione complessiva contenente una clausola contrattuale di chiusura che fa riferimento – nella descrizione dell'incarico agli stessi demandato – ad *“ogni altra attività prestata”*: clausola che, secondo il Collegio ABF di Coordinamento (decisione n. 6167/2014, cit.), impedisce al cliente *“di comprendere quale sia l'esatta attività svolta dall'agente-mediatore e se essa abbia carattere esclusivamente preliminare o se essa si svolga continuativamente”*, rendendo opache le ulteriori previsioni. In applicazione dei principi testè ricordati, l'importo da retrocedere deve liquidarsi – rispettivamente per le due commissioni e sempre secondo il metodo del *pro rata temporis* di cui al ricordato orientamento – in € 1.483,02 (pari a 71/120 di € 2.506,51) e in € 894,60 (pari a 71/120 di € 1.512,00).

Al cliente è, pertanto, dovuta la somma complessiva di € 3.729,59.

Resta da verificare – in relazione alle difese svolte sulla domanda dall'intermediario – se i richiesti diritti ed onorari per la procedura arbitrale siano dovuti. Come questo Collegio ha già avuto modo di precisare in molteplici arresti, è indubbio *“che nessuna assistenza tecnica è obbligatoriamente richiesta per lo svolgimento del procedimento dinanzi all'ABF, né, nel caso di specie, era richiesta dalla materia del contendere, non connotata da particolare complessità tecnica. Tuttavia il Collegio rileva che i ritardi e l'inerzia della banca nel far fronte alla richiesta del cliente hanno reso necessario la presentazione del ricorso, con l'assistenza di un legale, perché questa ottemperasse, infine, alla richiesta stessa”* (*ex plurimis*, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 4522/13). In ragione della necessità per il cliente di ricorrere all'ausilio di un professionista per superare le resistenze dell'intermediario convenuto in una materia in cui gli orientamenti dell'Arbitro adito sono ormai pacifici (anche per parte convenuta), il Collegio dispone il ristoro del danno



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6228 del 07 luglio 2016

patrimoniale *sub specie* di spese per assistenza tecnica, che determina equitativamente in € 200,00.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.729,59; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO